

DECRETO COESIONE: NUOVI ESONERI CONTRIBUTIVI PER I DATORI DI LAVORO

Il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024 del 7/05 u.s., recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, contiene una serie di misure volte alla promozione dell’occupazione, con particolare riguardo a **GIOVANI, DONNE e zona ZES**.

Si analizzano di seguito, fermo restando che, **per la piena operatività delle stesse, occorre attendere l’emanazione dei decreti ministeriali** nonché delle **circolari operative dell’INPS**.

BONUS GIOVANI

Il Decreto Coesione introduce un esonero contributivo volto a favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Nello specifico, per:

- **le ASSUNZIONI a tempo INDETERMINATO o le TRASFORMAZIONI a tempo INDETERMINATO** di contratti a termine,
- effettuate **dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025**, di lavoratori (non dirigenti) che
- alla data dell’assunzione incentivata, **NON HANNO COMPIUTO I 35 ANNI** e
- **NON SONO MAI STATI OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO** è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL,
- nel limite di
 - **650 euro mensili** per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella **ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)**, che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
 - **500 euro mensili** per i lavoratori occupati nelle **restanti Regioni**.

L’esonero

- **è garantito per UN PERIODO MASSIMO DI 24 MESI**,
- **non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato**,
- **non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, **ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs n. 216/2023)

INTERESSANTE! Rientrano fra i rapporti di lavoro agevolabili, anche quelli instaurati con lavoratori che risultino essere già stati assunti in precedenza, per effetto di **contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione** (in quest’ultima ipotesi il lavoratore è portatore del beneficio contributivo per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi).

BONUS DONNE

Il Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”.

Nello specifico, ai datori di lavoro privati che **ASSUMANO A TEMPO INDETERMINATO dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, donne prive di un impiego regolarmente retribuito

- **da almeno sei mesi**, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, e nelle aree, individuate annualmente, di cui all'art. 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014 ovvero con professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna,
- **DA ALMENO 24 MESI, OVUNQUE RESIDENTI.**

è riconosciuto, per un **PERIODO MASSIMO DI 24 MESI**, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, **nel limite di 650 euro su base mensile** per ciascuna lavoratrice (con esclusione dei premi e contributi INAIL) e comunque nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

L'esonero

- **non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato,**
- **non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, **ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni** (ex art. 4, D.Lgs n. 216/2023).

ATTENZIONE! LE ASSUNZIONI DEVONO COMPORTARE UN **INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO (ZES)

Il Decreto Coesione introduce un esonero al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Nello specifico ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale,

- **con CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO,**
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di **650 euro su base mensile** per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL), relativamente ai dipendenti che alla data di assunzione
- **abbiano compiuto 35 anni (alla data dell'assunzione) e siano disoccupati da almeno 24 mesi.**

INTERESSANTE! L'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.

ATTENZIONE! L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che

- **OCCUPANO FINO A 10 DIPENDENTI** nel mese di assunzione e

- assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs n. 216/2023).

Ricordiamo che affinché il datore di lavoro possa godere dei benefici contributivi sopra descritti, è necessario che:

- ✓ siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
- ✓ non si sia provveduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva;
- ✓ non si provveda, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo.

In caso contrario l'esonero verrà revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

NB L'efficacia di tutte le disposizioni relative ai suddetti esoneri, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nei limiti di spesa individuati dal decreto per le diverse annualità coinvolte.